

**CRITERI PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI COMPONENTI DI MINORANZA
INDIPENDENTI DEGLI ORGANI SOCIALI DELLE SOCIETA' QUOTATE NELLE LISTE
PROMOSSE DA AIEDA**

(Approvato dal consiglio di gestione di AIEDA nella riunione dell' 8 febbraio 2017)

1. Nell'ambito delle proprie finalità, l'Associazione seleziona i candidati per la formazione delle liste da presentare in occasione dell'elezione di componenti degli organi sociali delle società quotate italiane.
2. I candidati alle cariche sociali sono scelti tra soggetti dotati di requisiti onorabilità, professionalità e indipendenza, ai sensi del presente regolamento, del codice di autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2015 dal comitato per la *corporate governance*, e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3 e 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e più in generale ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare per tempo vigente.
3. Non potranno essere scelti i candidati che:
 - a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile¹;
 - b) sono coniugi, parenti o affini entro il quarto grado di amministratori dell'emittente, amministratori, coniugi, parenti o affini entro il quarto grado di amministratori delle società controllate dall'emittente, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) sono legati all'emittente o alle società controllate dall'emittente o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori dell'emittente e ai soggetti di cui al punto precedente da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
 - d) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllano l'emittente o sono in grado di esercitare sull'emittente un'influenza notevole², o partecipano a un patto parasociale attraverso

¹ Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile "non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

² L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata,

- il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo³ o un'influenza notevole sull'emittente;
- e) sono, o sono stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare un'influenza notevole sull'emittente;
- f) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), hanno, o hanno avuto nell'esercizio precedente alla candidatura, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- i. con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - ii. con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- ovvero sono, o sono stati nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei predetti soggetti;
- g) ricevono, o hanno ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati consiliari anche sotto forma di

si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipata non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipata e la partecipata; (d) l'interscambio di personale dirigente; (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

³ Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha: (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori; (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo; (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo; (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo. Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

- partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- h) sono stati amministratori dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - i) rivestono la carica di amministratori esecutivi in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - j) sono soci o amministratori di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
 - k) sono stretti familiari⁴ di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
4. I candidati sono scelti in relazione alla loro esperienza, maturata in ambito nazionale o internazionale, in discipline giuridiche, economiche, aziendali o tecniche, nonché delle competenze tecniche relative a uno o più mercati in cui opera l'emittente. Costituisce criterio di preferenza la competenza dei candidati in uno o più mercati in cui opera l'emittente.
 5. I candidati sono selezionati tenendo altresì conto della possibilità di dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, nonché del numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti in altre società quotate o in soggetti vigilati.
 6. Non possono essere candidati nelle liste AIEDA coloro i quali abbiano ricoperto in precedenza incarichi di amministratore e/o sindaco in società quotate e in relazione a ciascuno incarico, siano risultati assenti in oltre il 25% delle riunioni.
 7. Per l'inserimento del proprio nominativo in una lista, il candidato prescelto dovrà far pervenire all'Associazione (mediante posta o *e-mail*), in tempo utile per la presentazione della lista, la dichiarazione di accettazione della candidatura come da modello allegato.

⁴ Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Possono includere: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER
L'ELEZIONE A COMPONENTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO O DI
CONTROLLO IN SOCIETA' QUOTATE**

Il/La sottoscritto/a (*nome e cognome*) _____
nato a _____ prov. _____ il _____,
residente a _____ prov. _____ in via _____
_____, codice fiscale _____

ACCETTA

la candidatura per l'elezione a componente

- dell'organo amministrativo
- dell'organo di controllo

di (*indicare l'emittente*) _____ ("**Emittente**"), e a tal
fine

DICHIARA

- a) di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi del regolamento dell'Associazione recante "*Criteri per la selezione dei candidati componenti di minoranza indipendenti degli organi sociali delle società quotate nelle liste promosse da AIEDA*" disponibile sul sito internet di AIEDA all'indirizzo www.aieda.it, del codice di autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2015 dal comitato per la *corporate governance*, e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3 e 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e più in generale ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare per tempo vigente;
- b) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- c) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di amministratori dell'Emittente, amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado di amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- d) di non essere legato all'Emittente o alle società da questo controllate o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori dell'Emittente da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- e) di non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, l'Emittente, di non essere in grado di esercitare su essa un'influenza

- notevole e di non partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- f) di non essere, o essere stato/a nei precedenti tre esercizi, esponente di rilievo dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente o è in grado di esercitare sullo stessa un'influenza notevole;
 - g) di non avere, o aver avuto nell'esercizio precedente alla candidatura, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - i. con l'Emittente una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - ii. con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente ovvero – trattandosi di società o ente – i relativi esponenti di rilievo;ovvero di non essere, o essere stato/a nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - h) di non ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'Emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati consiliari) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
 - i) di non essere stato/a amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - j) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
 - k) di non essere socio amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
 - l) di non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Inoltre, il /la sottoscritto/a sin d'ora si

IMPEGNA

- a) se eletto/a, ad accettare ed assumere la carica sociale per la quale è candidato/a;
- b) se eletto/a, a dimettersi senza indugio nel caso in cui venissero meno i requisiti sopra dichiarati ovvero sopravvenga una causa di incompatibilità con l'incarico;

c) se eletto/a, a presentare al consiglio di gestione un resoconto almeno annuale sull'attività svolta nell'esercizio dell'incarico.

(Luogo e data)

(Firma)

Si allega copia di un documento di identità